

RIASSUNTO DEI CAMBIAMENTI DEGLI STATUTI DELL'UNIONE FEMMINILE NAZIONALE DAL 1905 AL 2016

L'Unione sorge con l'intento di raccogliere in un'unica sede le organizzazioni femminili, progetto che si realizzerà con l'atto di compravendita della casa presso Corso di Porta Nuova, nel 1910. L'Unione femminile nasce nel 1899 come associazione, quindi come ente composto da un insieme di persone, in questo caso donne e uomini (tre) di ogni ceto sociale e con ideologie differenti, uniti da un fine comune. Il primo statuto è stato redatto nel 1905 dal comitato promotore dell'Ufn dopo la costituzione in società anonima cooperativa, con sede a Milano "centrale" [sic]. Una cooperativa è un'impresa collettiva che soddisfa bisogni economici, sociali e culturali a condizioni più vantaggiose di quelle che il mercato è in grado di offrire.

I cambiamenti più significativi rispetto al primo statuto sono: il passaggio da Unione Femminile a Unione Femminile Nazionale e l'aggiunta di tre articoli riguardanti le donazioni associate al capitale in un conto a parte con il fine di migliorare l'esercizio dell'Azienda. Queste modifiche sono introdotte nel 1906.

Il cambiamento radicale avviene nel 1954 ove verrà messo a soqquadro l'ordine prestabilito nel primo statuto; infatti i titoli subiscono modifiche a livello contenutistico e nozionistico (eliminazioni parti prolisse). Gli arbitri, nominati dall'assemblea, formavano prima un collegio composto da tre membri in carica per tre anni (con possibilità di essere rieletti), con obiettivo di appianare le controversie tra Soci e Società. Da questo anno essi non sono più citati nello statuto, in quanto nessuno ricoprirà più questa carica. La durata della società rimane in tutti gli statuti prorogabile; nel 1954 è stata fissata sino al 15 Marzo 1975, lo statuto del 18 Aprile del 1986 fissa la data al 2025, mentre in quello ancora in vigore è stata pattuita la data del 31 Dicembre 2050. E' necessario sottolineare che gli statuti del '54 e dell'86 presentano lo stesso tipo di struttura e contenuto.

Ulteriori modifiche sono fatte sullo statuto attuale, cioè quello del 17 Dicembre 2004, con numerose aggiunte tanto da portare il numero di articoli a 38, a differenza dei precedenti 29 (1905 e 1906 solo 24 articoli).

I nuovi punti sono volti a sottolineare lo svolgimento e lo scopo dell'attività mutualistica con le relative normative. Il ruolo dei soci viene sottolineato con diritti e obblighi, tra cui il controllo diretto e l'eventuale trasferimento delle azioni. Recesso, esclusione e morte del socio sono nuovi aspetti introdotti in questo anno. Le assemblee vengono suddivise, i nuovi articoli riconducibili ad esse approfondiscono meglio il loro ruolo all'interno della società. Anche il ruolo degli amministratori subisce un cambiamento con i relativi poteri di gestione. Vengono introdotte le deleghe e la rappresentanza che spetta al consiglio di amministrazione.

Anno 1905

BILANCIO	Il bilancio annuale si fa il 31 Dicembre di ogni anno. Gli utili verranno così ripartiti: 5% riserva ordinaria, il resto verrà passato alla riserva.	Art.20s
OGGETTO	/	/
CAPITALE SOCIALE	Il capitale è costituito da azioni di L.25 cadauna. Il versamento delle azioni può anche essere fatto da cinque rate bimestrali da L.5 ciascuna. Mora dopo sei mesi	Art.7s
SCOPO	La società ha per scopo di costruire, affittare o acquistare stabili in Milano e nelle varie città di Italia al fine di affittarle o subaffittarle ad associazioni/istituzioni utili al miglioramento economico e morale della donna. Altri scopi sono l'istituzione di uffici di assistenza, collocamento e indicazioni. Creare circoli e biblioteche. Costituire sezioni nelle varie città di Italia. Infine promuovere tutte le iniziative a favore della donna.	Art.2
ASSEMBLEE	L'assemblea ha il potere costituente della società ed è composta dai soci in regola coi versamenti. E' convocata dal consiglio una volta l'anno mediante un avviso, otto giorni prima nel giornale "La Cooperazione Italiana". Le assemblee sono presiedute dal presidente eletto volta per volta dai soci che ha sua volta nomina un segretario e due scrutatori. Per rendere valida l'assemblea è necessario l'intervento di 15 soci minimo. Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta a maggioranza assoluta	Art.10s
CONSIGLIO	E' composta da 7 soci nominati dall'assemblea generale. La carica è di quattro anni e sono tutti rieleggibili. Il consiglio ha il più ampio potere di gestione sia ordinaria che straordinaria. Nel consiglio si nomina il presidente e il suo vice.	Art.14s
ARBITRI	Sono nominati dall'assemblea. Sono un collegio di tre membri che hanno una carica di tre anni e sono rieleggibili. A loro spetta il compito di mediare il conflitto delle parti.	Art.18s
SINDACI	I sindaci sono tre e due supplenti. Sono eletti dall'assemblea ordinaria ogni anno.	Art.17
REGOLAMENTI	Emanati dal consiglio.	Art.23
SCIoglimento	Nel momento in cui il bilancio è in perdita dei due terzi del capitale, spetta all'assemblea generale nominare tre liquidatori che seguono il Codice di Commercio.	Art.22
SOCI	Sono ammessi tutti coloro che presentano domanda per iscritto al consiglio controfirmata da due soci. Ogni socio è tenuto ad accettare lo statuto.	Art.4s

Anno 1906

BILANCIO	Il bilancio annuale si fa il 31 Dicembre di ogni anno. Gli utili verranno così ripartiti: 5% riserva ordinaria, il resto verrà passato alla riserva.	Art.23s
OGGETTO	/	/
CAPITALE SOCIALE	Il capitale è costituito da azioni di L.25 cadauna. Il versamento delle azioni può anche essere fatto da cinque rate bimestrali da L.5 ciascuna. Mora dopo sei mesi	Art.7s
SCOPO	La società ha per scopo di costruire, affittare o acquistare stabili in Milano e nelle varie città di Italia al fine di affittarle o subaffittarle ad associazioni/istituzioni utili al miglioramento economico e morale della donna. Altri scopi sono l'istituzione di uffici di assistenza, collocamento e indicazioni. Creare circoli e biblioteche. Costituire sezioni nelle varie città di Italia. Infine promuovere tutte le iniziative a favore della donna.	Art.2
ASSEMBLEE	L'assemblea ha il potere costituente della società ed è composta dai soci in regola coi versamenti. E' convocata dal consiglio una volta l'anno mediante un avviso, otto giorni prima nel giornale "La Cooperazione Italiana". Le assemblee sono presiedute dal presidente eletto volta per volta dai soci che ha sua volta nomina un segretario e due scrutatori. Per rendere valida l'assemblea è necessario l'intervento di 15 soci minimo. Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta a maggioranza assoluta	Art.10s
CONSIGLIO	E' composta da 7 soci nominati dall'assemblea generale. La carica è di quattro anni e sono tutti rieleggibili. Il consiglio ha il più ampio potere di gestione sia ordinaria che straordinaria. Nel consiglio si nomina il	Art.14s

	presidente e il suo vice.	
ARBITRI	Sono nominati dall'assemblea. Sono un collegio di tre membri che hanno una carica di tre anni e sono rieleggibili. A loro spetta il compito di mediare il conflitto delle parti.	Art.18s
SINDACI	I sindaci sono tre e due supplenti. Sono eletti dall'assemblea ordinaria ogni anno.	Art.17
REGOLAMENTI	Emanati dal consiglio.	Art.23
SCIoglimento	Nel momento in cui il bilancio è in perdita dei due terzi del capitale, spetta all'assemblea generale nominare tre liquidatori che seguono il Codice di Commercio.	Art.22
SOCI	Sono ammessi tutti coloro che presentano domanda per iscritto al consiglio controfirmata da due soci. Ogni socio è tenuto ad accettare lo statuto.	Art.4s
DONAZIONI	La società può accettare donazioni e costituirne un fondo che deve avere un conto separato dal patrimonio sociale.	Art. 10

Anno 1954

BILANCIO	La quinta parte del bilancio è destinata alla riserva legale e dal rimanente verrà prelevata una somma sufficiente a distribuire alle azioni un' interesse di massimo 4%. Il residuo sarà utilizzato per la riserva speciale.	Art.27
OGGETTO	Mutua assistenza dei soci. Tutela degli interessi morali ed economici di donne e fanciulli. Preparazione dei soci e degli aderenti. Creazione di pensioni, mense, sale di cultura, ecc. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può compiere ogni operazione mobiliare o immobiliare. La società può aderire ad altre società, solo con scopi affini.	Art.3
CAPITALE SOCIALE	Ammonta a lire 500, ed è costituito da un numero illimitato di azioni. Nessuno può possedere tante azioni per un valore superiore a lire 250000.	Art.9
SCOPO	/	/
ASSEMBLEE	E' costituita da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro. Ogni socio ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero di azioni che ha; e non può rappresentare più di cinque soci. L'assemblea può essere straordinaria o ordinaria, convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi prima della chiusura. La convocazione viene fatta mediante avviso da pubblicare quindici giorni prima, oppure sulla Gazzetta Ufficiale. Se l'assemblea fosse deserta se ne convocherà una seconda. Per essere valida è necessaria la presenza di almeno la quinta parte dei soci iscritti nel libro. E' presieduta da un presidente eletto volta per volta dai soci. Le votazioni avranno luogo o per delega di mano, o per appello nominale.	Art.15s
CONSIGLIO	Il consiglio è composto di minimo nove membri e massimo undici. Devono essere soci e non sono tenuti a pagare la cauzione. La rappresentanza	Art.21s

	giudiziale e la firma sociale spetta al presidente che convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, quest'ultima viene fatta mediante un avviso personale ai singoli membri cinque giorni prima della data fissata. Solo nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta un giorno prima mediante telegramma/telefono.	
ARBITRI	/	/
SINDACI	Sono tre effettivi e due supplenti.	Art.26
REGOLAMENTI	/	/
SCIoglimento	La società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2448 c. c. escluso il numero 4, e per la perdita dell'intero capitale. L'assemblea generale delibera lo scioglimento e procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il ricavo del fondo sarà devoluto ad enti o opere di assistenza affini a quelli della società.	Art.28
SOCI	I soci fanno parte dell'assemblea generale e per essere esclusi si applica l'articolo 2286 e 2288 c. c.	[15s] voce: assemblea generale*

Anno 1986

BILANCIO	La quinta parte del bilancio è destinata alla riserva legale e dal rimanente verrà prelevata una somma sufficiente a distribuire alle azioni un' interesse di massimo 4%. Il residuo sarà utilizzato per la riserva speciale.	Art.27
OGGETTO	Mutua assistenza dei soci. Tutela degli interessi morali ed economici di donne e fanciulli. Preparazione dei soci e degli aderenti. Creazione di pensioni, mense, sale di cultura, ecc. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può compiere ogni operazione mobiliare o immobiliare. La società può aderire ad altre società, solo con scopi affini.	Art.3
CAPITALE SOCIALE	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di 10,33 € cad. Nessun socio può possedere un numero di azioni pari a 1032,91 €.	Art.9
SCOPO	/	/
ASSEMBLEE	E' costituita da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro. Ogni socio ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero di azioni che ha; e non può rappresentare più di cinque soci. L'assemblea può essere straordinaria o ordinaria, convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi prima della chiusura. La convocazione viene fatta mediante avviso da pubblicare quindici giorni prima, oppure sulla Gazzetta Ufficiale. Se l'assemblea fosse deserta se ne convocherà una seconda. Per essere valida è necessaria la presenza di almeno la quinta parte dei soci iscritti nel libro. E' presieduta da un presidente eletto volta per volta dai soci. Le votazioni avranno luogo o per delega di mano, o per appello nominale.	Art.15s
CONSIGLIO	Il consiglio è composto di minimo nove membri e massimo undici. Devono essere soci e non sono tenuti a pagare la cauzione. La rappresentanza giudiziale e la firma sociale spetta al presidente che	Art.21s

	convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, quest'ultima viene fatta mediante un avviso personale ai singoli membri cinque giorni prima della data fissata. Solo nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta un giorno prima mediante telegramma/telefono.	
ARBITRI	/	/
SINDACI	Sono tre effettivi e due supplenti.	Art.26s
REGOLAMENTI	/	/
SCIOGLIMENTO	La società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2448 c. c. escluso il numero 4, e per la perdita dell'intero capitale. L'assemblea generale delibera lo scioglimento e procede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il ricavo del fondo sarà devoluto ad enti o opere di assistenza affini a quelli della società.	Art.28
SOCI	I soci fanno parte dell'assemblea generale e per essere esclusi si applica l'articolo 2286 e 2288 c. c.	[15s] voce: assemblea generale*

Anno 2004

BILANCIO	Il bilancio coincide con l'anno solare. Viene redatto dagli amministratori in conformità della legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure 180 giorni in caso di particolare esigenze relative alla struttura.	Art.20
OGGETTO	Mutuo assistenza dei soci. Promozioni attività a tutela dei diritti umani, formazione di conoscenza e di coscienza sociale e politica. In relazione a ciò la cooperativa si propone di offrire: erogazione borse di studio, promozione, sostegno e partecipazioni alle iniziative che hanno lo scopo di salvaguardare il diritto all'autodeterminazione, promozione, cura, edizione di pubblicazioni specializzate sui diritti umani e ogni attività atta a favorire l'integrazione della donna nella società. Inoltre la preparazione dei soci all'esercizio di funzioni pubbliche unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti di legge. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci.	Art.5
CAPITALE SOCIALE	Il capitale è variabile e rappresentato da azioni di valore di € 25 cad. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta ha 60 giorni per chiedere che l'assemblea si pronunci riguardo il suo rifiuto.	Art.19
SCOPO	Scopo mutualistico, e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. In particolare essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi e culturali. Essa svolge la propria attività in favore di utenti, soci e non soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.	Art.4
ASSEMBLEE	Vengono convocate dagli amministratori mediante avviso 15 giorni prima, contenente l'elenco delle materie, giorno, ora, luogo anche di quelle dell'eventuale seconda assemblea. La convocazione deve essere affissa presso la sede sociale. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune i cui la cooperativa ha sede. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. Quella straordinaria è valida con almeno due terzi dei soci iscritti nel libro e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti.	Art.23s

	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti, ma hanno diritto di voto quelli iscritti da almeno 90 giorni. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
CONSIGLIO	Composto da un minimo di sette e un massimo di undici. Gli amministratori sono eleggibili con il limite massimo di tre mandati consecutivi.	Art.28
ARBITRI	/	/
SINDACI	/	/
REGOLAMENTI	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da cooperativa e soci. Essi devono essere approvati dall'assemblea .	Art.[6] attività mutualistica
SCIoglimento	La cooperativa si scioglie per cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori.	Art.37
SOCI	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.	Art.10s